

Roma, 21 ottobre 2019

Ai Presidenti e Direttori

Prot. n. 027/2019/AS/gg

- ASSTRA
- UTILITALIA

LORO SEDI

Oggetto: Rinnovo CCNL per i Dirigenti delle imprese di pubblica utilità

Il 16 ottobre 2019, è stata raggiunta l'intesa per il rinnovo del CCNL Dirigenti tra **CONFSESERVIZI e FEDERMANAGER**.

L'intesa conferma l'impianto contrattuale tipico del settore industriale, disciplinando il trattamento minimo di accesso alla dirigenza e dando maggior peso alla retribuzione variabile di medio-lungo periodo. Un peso di rilievo viene dato alla formazione manageriale e alle tutele generali derivanti dal welfare contrattuale.

Il nuovo contratto di lavoro, efficace dal 1° gennaio 2019, avrà la **durata di 5 anni** e scadrà il **31 dicembre 2023**.

In allegato si trasmette il testo dell'accordo e di seguito si riporta una nota di sintesi sui principali contenuti del nuovo contratto.

- Struttura della retribuzione (Artt.3 e 12)

Il TMCG dal 2020 sarà di €69.000 annui, ed arriverà progressivamente fino a €75.000 nel 2023. L'intesa conferma l'importanza della diffusione, anche nelle aziende dei servizi pubblici locali, di **piani retributivi variabili** legati al conseguimento di *obiettivi prefissati* collegati a puntuali risultati aziendali. A tale scopo, per le aziende che non avessero predisposto propri piani, si conferma il modello di retribuzione variabile già individuato nel precedente contratto con una struttura su base annuale e di medio/lungo periodo. Una importante innovazione volta a premiare risultati che si consolidano nel medio-lungo termine.

Viene confermata la residua disciplina sugli scatti del precedente contratto, con **l'assorbibilità dagli aumenti economici individuali** riconosciuti dall'1.01.2017.

- Ferie (Art. 14)

L'intesa disciplina la fruizione delle ferie maturate, favorendone il loro totale utilizzo entro i 24 mesi successivi alla loro maturazione, non dando così luogo alla loro sostituzione con la relativa indennità per ferie non godute.

- **Malattia (Art.17)**

L'aspettativa non retribuita, in caso di **gravi patologie** e su richiesta del dirigente, può arrivare fino a 12 mesi.

- **Maternità, paternità e pari opportunità (nuovi artt.)**

Sono stati aggiunti due specifici articoli, art.17 bis per la tutela della maternità e della paternità e art.17 per le pari opportunità, a sottolineare l'attenzione che le parti attribuiscono alle rispettive problematiche.

In particolare l'Osservatorio bilaterale previsto dall'art.2 della Premessa del CCNL, dedicherà apposita sessione alle "*best practice*" del nostro sistema di imprese sulla parità di genere in ambito manageriale e sul rapporto biennale che le nostre aziende, con dirigenti donne ed uomini, predispongono ai sensi dell'art.46 del D.L.198/2006.

- **Trattamento di infortunio e malattia per causa di servizio (art. 18)**

Cambiano gli importi previsti dalla polizza del comma 5, che dal 1° gennaio 2020 diventano di €200.000 per il dirigente senza coniuge e figli a carico e di €300.000 per il dirigente con figli e/o coniuge a carico.

- **Trasferimento del dirigente (art. 23)**

Il trasferimento individuale non potrà essere disposto per i dirigenti con più di 55 anni di età o di 50 anni se hanno figli minori a carico.

- **Formazione e politiche attive (art. 24 con nuovi commi e Verbale allegato)**

L'intesa riconosce che per la crescita della efficienza e della competitività aziendale, le competenze individuali, la formazione manageriale e le politiche attive rivolte ai dirigenti sono un **fattore strategico**. La formazione continua (svolta da Fondirigenti), il bilancio delle competenze, la formazione per la *ricollocazione del dirigente licenziato*, sono gli strumenti individuati sui quali continuerà il confronto tra le parti per facilitarne l'utilizzo e la fruibilità anche in un'ottica di economia di costi per le imprese del nostro sistema.

- **Previdenza (nuovo art. 27-bis)**

Il Verbale di accordo 22.12.2009 su Previdenza ed Assistenza Sanitaria Integrativa, diventa, con alcune modifiche, il nuovo art.27-bis.

In particolare, per i dirigenti iscritti al Previdai, dal 1° gennaio 2020 il limite massimo della retribuzione globale annua lorda sulla quale applicare la contribuzione del 4%, passerà **da €150.000 ad €180.000** sia per l'impresa che per il dirigente.

Sarà inoltre possibile, previo specifico accordo tra l'azienda ed il dirigente, una contribuzione aggiuntiva del 4%(con gli stessi limiti di massimale retributivo) ripartita tra l'azienda, per il 3%, ed il dirigente, per l'1%.

Dal 2022 il contributo annuo a carico dell'azienda non potrà essere inferiore a €4.800.

- **Collegio arbitrale (art. 29)**

L'indennità supplementare per i dirigenti fino a 2 anni di anzianità, passa da 2 a 4 mensilità.

- **Partecipazione alle scelte e alla gestione dei servizi (art. 31)**

E' abrogato.


- **Risoluzione del rapporto di lavoro (art. 34)**

Per la risoluzione del rapporto di lavoro del dirigente in possesso dei requisiti pensionistici di legge previsti per la vecchiaia ordinaria, è sufficiente la comunicazione per iscritto.

Con i migliori saluti.

Referente Area Sindacale

Adolfo Spaziani



Accordo in allegato.